AZIENDA OSPEDALIERA "G. RUMMO"
Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento
0824 57111 - P.Iva e C.F. 01009760628
www.aziendaospedalierarummo.it

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per varie qualifiche professionali del'A.O. "G. Rummo"

CHIARIMENTI

Ditte interessate hanno richiesti i seguenti chiarimenti

DOMANDA N.1

"In primis vorremmo anzitutto domandarVi se esiste già un attuale fornitore per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e se sì, in tal caso, chi sia o chi siano i contraenti.

Di conseguenza, vorremmo anche richiedervi se si farà applicazione della c.d. clausola sociale, di cui all'art.31 del rinnovato CCNL delle APL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forza presso l'attuale l'utilizzatore, in virtù di un precedente appalto".

CHIARIMENTO N.1

L'attuale fornitore del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato è la Ditta GI GROUP S.P.A., con sede a Milano.

Per quanto riguarda, inoltre, la clausola sociale, si precisa che la stessa è applicabile esclusivamente nei confronti della Ditta aggiudicataria di un precedente appalto, e non nei confronti dell'A.O., che si serve, a richiesta, del personale in somministrazione a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro che ha con la stessa Ditta.

DOMANDA N.2

"Articolo 3 del Capitolato. Fra i criteri di valutazione delle offerte tecniche, la lett. d) prevede che *"max 10 punti saranno assegnati per la qualità della tipologia di personale offerto in relazione al monte ore previsto per ciascuna quantità professionale richiesta.*

Onde pervenire ad una corretta redazione del progetto tecnico, nel rispetto dei principi che presiedono all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs. 163/2006, Vi chiediamo di precisare cosa intende la stazione appaltante con il sub-criterio in questione e quali saranno, concretamente, i parametri oggetto di valutazione.

Sempre l'art.3 del Capitolato, al successivo n.3, per quanto riguarda, invece, l'offerta

economica, precisa, poi, che bisognerà indicare *"l'importo totale per ogni singola categoria delle provvigioni, tasse e quant'altro non corrisposte direttamente o indirettamente al personale"*.

Anche in questo caso, onde poter procedere ad una corretta formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di chiarire cosa intende l'Ente con tale dicitura e quindi quali voci bisognerà considerare ricomprese in questo importo.

CHIARIMENTO N.2

Per "tipologia di personale offerto" si intende per es. sia il personale in mobilità, sia il personale che ha già prestato attività lavorativa presso strutture sanitarie, ecc...

Inoltre, il punto n.3 dell'art.3 del CSA si riferisce a quella parte di costo totale lordo di cui ai punti n.1 e n.2 dello stesso articolo che non viene corrisposto ai lavoratori somministrati, come ad es. provvigioni della Ditta, costo della ricerca, selezione e gestione del personale.

Si precisa, in ogni caso, che l'aggiudicazione della gara de qua verrà effettuata sulla base del costo lordo omnicomprensivo di cui al punto n.2, e che l'importo delle fatture, che l'A.O. sarà obbligata a pagare, sarà determinato così come indicato in dettaglio nel punto n.1.

DOMANDA N.3

"Articolo 7 del Capitolato. La disposizione in oggetto prevede che *"La Ditta aggiudicataria provvederà ad una formazione adeguata ad assicurare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (divise, calzature, mascherine, guanti, ecc) per i lavoratori somministrati ammessi al servizio"*

Al riguardo Vi chiediamo di voler chiarire la portata della presente previsione specificando cosa si intende con una *"formazione adeguata"* a garantire il *"corretto utilizzo"* dei dispositivi di protezione individuale".

DOMANDA N.3.1

"Capitolato art.7. Si segnala che la formazione specifica è a carico dell'utilizzatore, si chiede pertanto che venga modificato l'articolo nel rispetto del d.Lgs. 81/2008".

DOMANDA N.3.2

"Capitolato art.12 pag.7. Si segnala che la norma in materia di sicurezza sono a carico dell'utilizzatore ex art.22 c.5 D.Lgs.276/03.

CHIARIMENTO N.3, N.3.1, 3.2

In merito a quanto innanzi richiesto, si applica quanto chiaramente prescritto dall'art.23, comma 5 del D.Lgs. 276/2003, dall'art.22 del CCNL 2014 per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, dalla Circolare n.9 del 1 agosto 207 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

DOMANDA N.4

"Articolo 16 del Capitolato. Da Capitolato i termini di pagamento sono previsti in 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

Vi chiediamo di adeguar le previsioni di gara a quanto sancito in via generale in materia id pagamenti della P.A. dal D.Lgs. 192/2012".

DOMANDA N.4.1

"Capitolato Art.16. In relazione ai tempi di pagamento chiediamo un adeguamento al D.Lgs. 192/2012 (60 giorni)".

CHIARIMENTO N.4, 4.1

Si applica quanto prescritto dall'art.4, comma 4, del D.Lgs.192/2012.

DOMANDA N.5

"Articolo 19 del Capitolato. La presente disposizione stabilisce che *"Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero del personale somministrato, così come per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con la Direzione del Servizio Infermieristico Aziendale e gli altri Responsabili. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso".*

Questa previsione, a ns. avviso, avrebbe, però, un carattere vessatorio ed illegittimo tale da porre in una condizione di soggezione il contraente privato e da alterare il sinallagma contrattuale, ponendo, la stazione appaltante in una posizione di forza .

Ferma restando, infatti, l'indiscussa rilevanza della presente commessa, ci preme però sottolineare che la stessa non ha assolutamente ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità che rimane sempre e solo in capo all'Azienda Sanitaria, ma il ben diverso istituto contrattuale della somministrazione di lavor temporaneo, per cui non si può imporre all'affidatario di eseguire in modo continuo ed ininterrotto la fornitura.

Per quanto riguarda poi l'ulteriore riferimento all'ipotesi dello sciopero, ci preme sottolineare come, ai sensi di quanto previsto in via generale dall'art.28 Stat. Lav. (Legge n.300 del 1970), l'eventuale sostituzione dei lavoratori in sciopero, integra gli estremi della condotta antisindacale".

CHIARIMENTO N.5

Preliminarmente, si fa presente che, quanto indicato nell'art.19 del CSA, è strettamente in relazione alla tipologia del lavoro che, come noto, verrà svolto esclusivamente in ambito sanitario, tale da qualificarlo, di certo, di pubblica utilità.

L'A.O. è tenuta per legge ad assicurare i LEA, in ogni circostanza, anche per sopravvenute carenze di personale, di qualsivoglia natura.

Si precisa, comunque, in relazione, in particolare, all'ipotesi dello sciopero, che tale diritto viene utilizzato per esercitare una pressione nei confronti del proprio datore di lavoro, con l'intento

di creare un disservizio, al fine di migliorare la propria condizione lavorativa.

Pertanto, tale prerogativa non è assolutamente preclusa ai lavoratori in somministrazione nei nei confronti del proprio datore di lavoro e, quindi, nei confronti delle Agenzie di somministrazione.

L'appaltatore nella gestione del servizio di somministrazione di lavoro, come del resto in qualsiasi altro servizio, deve assicurare la continuità del servizio medesimo, a maggior ragione quando trattasi di un servizio pubblico essenziale per la stazione appaltante.

DOMANDA N.6

"Capitolato Art.18. Chiediamo di specificare la durata temporale della riservatezza".

CHIARIMENTO N.6

La durata temporale della riservatezza corrisponde alla durata temporale del contratto di appalto.